Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

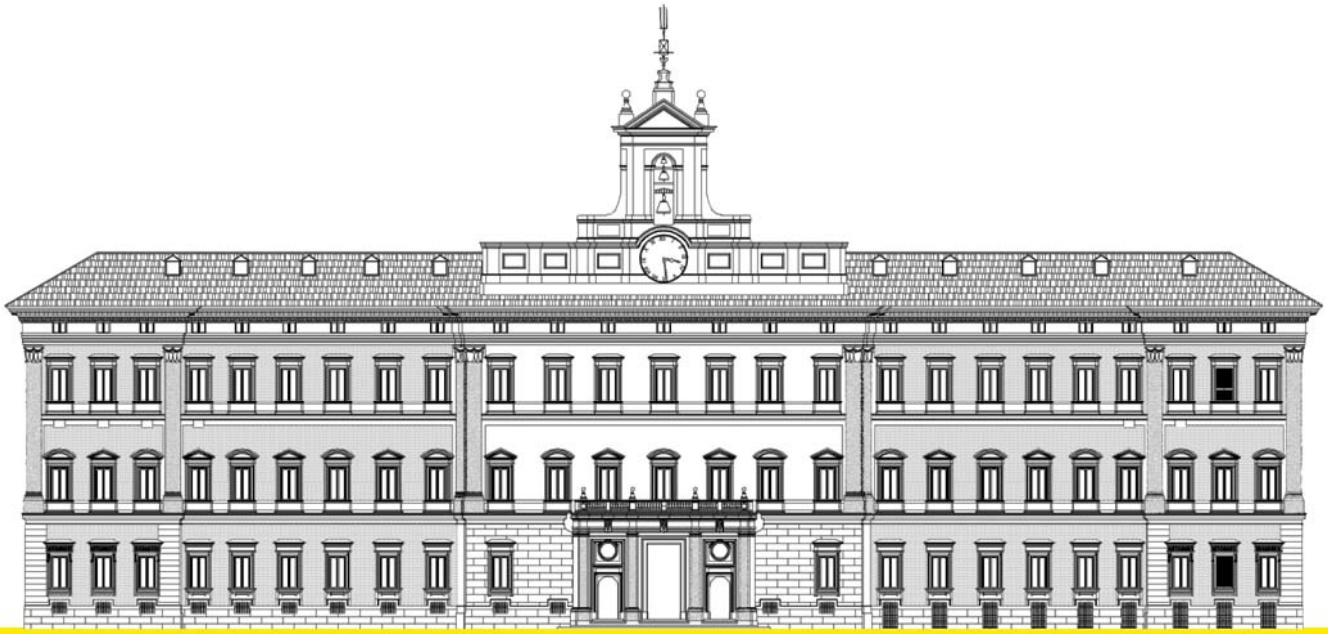

Verifica delle quantificazioni

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti UE n.260/2012 e (CE) n. 924/2009 relativi ai pagamenti transfrontalieri

(Schema di decreto legislativo n. 164)

N . 223 – 10 giugno 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti UE n.260/2012 e (CE) n. 924/2009 relativi ai pagamenti transfrontalieri

(Schema di decreto legislativo n. 164)

N. 223 – 10 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

Atto n.:	**164**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo breve:	**Attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità**
Riferimento normativo:	articolo 2 della legge n. 96 del 2013
Relatori per le Commissioni di merito:	Bazoli, per la II Commissione Gebhard, per la VI Commissione
Gruppo:	PD Misto- Min. Ling.
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla II Commissione e alla VI Commissione	**ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento** **(termine per l'esame: 14 giugno 2015)**
Alla Commissione Bilancio	**ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento** **(termine per l'esame: 25 maggio 2015)**

INDICE

ARTICOLI 1-9 ..... - 3 -

PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI ..... - 3 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Il provvedimento è emanato sulla base della delega legislativa contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 (n. 96 del 2013), in base al quale il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca, all'articolo 9, una clausola di neutralità finanziaria.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-9
Pagamenti transfrontalieri

Le norme recano la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (artt. 1-4).
Inoltre, la Banca d'Italia viene indicata come autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni. Resta salva la competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le sanzioni in materia di commercio elettronico (art. 5).
Si stabilisce, infine, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 9).

La relazione tecnica dopo aver illustrato il contenuto della norma, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività di vigilanza e cooperazione previste provvedono la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 9 dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione "Disposizioni finanziarie" quella di "Clausola di invarianza finanziaria".